

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino», (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea»

(1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri; approvato

dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	13, 18, 36 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	5, 7, 8 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	5, 7, 8 e <i>passim</i>
CECCATELLI (DC)	23
COVIELLO (DC)	16, 34, 38
CUTRERA (PSI)	15, 24, 27 e <i>passim</i>
DUJANY (Misto-ADP)	15
FABRIS (DC), relatore alla Commissione ..	7, 8, 10, 11 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	6, 23, 28 e <i>passim</i>
MONTRESORI (DC)	6, 30, 34
PIERRI (PSI)	20, 26
SPECCHIA (MSI-DN)	5
TORNATI (Com.-PDS)	6, 11, 12 e <i>passim</i>
TRIPODI (Rifond. Com.)	12, 13, 16 e <i>passim</i>
ZANGARA (DC)	24, 34, 36

I lavori hanno inizio alle ore 21.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori

«**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri, Boselli ed altri; Boselli ed altri, Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per

l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri, Boselli ed altri; Boselli ed altri, Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana, con l'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Istituzione di aree protette marine)

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo».

18.1

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «d'intesa con la Consulta tecnica per le aree protette, di cui all'articolo 3 della presente legge».

18.2

CUTRERA, SPECCHIA

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«5-bis. Il programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge è redatto anche sulla base del piano di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

18.3

PAGANI

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 18.1 è volto a ripristinare le competenze istituzionali previste dalla normativa vigente sulla difesa del mare. Il testo pervenuto dalla Camera infatti stabilisce che le riserve vengono istituite dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, mentre la legge sulla difesa del suolo prevede il concerto tra il Ministro dell'ambiente e il Ministro della marina mercantile. Siccome l'impegno del Governo è quello di non modificare i poteri dei Ministeri, si prevede anche in questo caso il concerto con il Ministro della marina mercantile.

SPECCHIA. Faccio mio e do per illustrato l'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.3 che ho presentato e che do per illustrato stabilisce che si tenga conto anche del piano delle coste.

BOATO. Siccome questo emendamento 18.3 fa riferimento alle aree naturali protette, vorrei qualche chiarimento da parte del Governo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il piano delle coste, cui l'emendamento 18.3 fa riferimento, è quello delle riserve marine; nella legge sulla difesa del suolo si teneva conto anche dei problemi delle coste: il Ministro della marina mercantile e il Ministro

dell'ambiente redigevano un piano che aveva valore programmatico. È evidente a questo punto che la fonte programmatica deve essere quella del piano di cui all'articolo 4 della legge in esame ed il Presidente con il suo emendamento indica semplicemente che, nella redazione del piano delle aree naturali protette, si deve tener conto di questo esistente piano delle riserve marine.

TORNATI. Condivido la preoccupazione espressa dal Sottosegretario di non introdurre con strumenti inadeguati modifiche alle competenze ministeriali, visto anche che alle nostre spalle vi è uno strumento legislativo quadro, come la legge n. 979. È indubbio tuttavia - lo voglio ribadire brevemente - che il permanere di dualismi, di diarchie tra Ministeri non fa che comportare sovrapposizioni o artificiose distinzioni di competenze che spesso sono la causa della difettosità delle funzioni. Abbiamo assistito ai problemi nel rapporto tra il Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici, ora vediamo quelli nel rapporto con il Ministero della marina mercantile. Ritengo insomma che la distinzione di competenze tra più Ministeri non sia più supportabile. So bene che attraverso tale strada potrebbe passare - non passerà mai, però potrebbe essere implicita la tendenza - l'idea di un superministero dell'ambiente e neanche questa sarebbe la soluzione più idonea; tuttavia tra l'ordinamento concernente i problemi dell'ambiente e la legge n. 979 del 1982 vi sono contraddizioni di fondo. L'emendamento del senatore Pagani fa riferimento al piano previsto dall'articolo 1 della legge n. 979, ma si tratta di un piano che ancora non c'è: quanto meno bisognerebbe farvi riferimento in termini ipotetici, onde evitare che si determini una disarmonia nella strumentazione. Il piano dei parchi va avanti ugualmente, non è necessario un raccordo stretto con il piano della difesa del mare.

Presento infine il seguente subemendamento:

All'emendamento 18.3, sostituire le parole: «sulla base del piano di cui all'articolo» con le seguenti: «sulla base delle indicazioni di cui all'articolo».

18.3/1

TORNATI

GOLFARI. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento presentato dal senatore Cutrera porta ad una confusione istituzionale nella materia per la quale ritiene di stabilire una intesa tecnica con la Consulta. La Consulta rivestirebbe un ruolo che non le compete. All'articolo 3, infatti, si definisce la Consulta non come organo attivo di amministrazione, ma come organo che emette pareri o di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. Non può essere soggetto di una intesa come se si trattasse di un Ministero. Come ho già detto, l'emendamento rischia di creare una confusione di ruoli istituzionali molto rilevante; esprimo perciò serie perplessità sull'attuale formulazione.

MONTRESORI. Signor Presidente, al comma 1 si stabilisce che il Ministero dell'ambiente decide, mentre il Ministero della marina

mercantile conduce l'istruttoria; questo è il primo punto che vorrei sottoporre all'attenzione del Governo.

Il secondo punto su cui volevo dei chiarimenti riguarda il comma 2. L'articolo 17 fa riferimento alle riserve naturali statali, e il Governo ha presentato un emendamento in cui si parla anche di un organismo di gestione. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se non sia il caso di prevedere anche nel decreto istitutivo un organo di gestione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. C'è un subemendamento al riguardo all'articolo 19.

BOATO. Signor Presidente, presento il seguente subemendamento, che do per illustrato:

All'emendamento 18.2, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

18.2/1

BOATO

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo parere sull'emendamento 18.1, presentato dal Governo e sul subemendamento 18.2/1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 18.2/1 e sull'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 18.2/1, presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Cutrera e Specchia.

BOATO. Signor Presidente, poichè è stato respinto il mio emendamento, non posso, ovviamente, votare a favore di questo emendamento. Voglio però ricordare che la Consulta di cui parliamo al comma 8 dell'articolo 3 «esprime pareri per i profili tecnici e scientifici in materia di aree naturali protette di sua iniziativa o su richiesta del Comitato...». Niente avrebbe perciò vietato che si fosse sentita la Consulta su questa materia.

Per questo mi astengo sull'emendamento che è ora in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Cutrera e Specchia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 18.3/1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3/1, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 18.3.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

BOATO. Annunzio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Gestione delle aree protette marine)

1. La gestione delle aree protette marine è disciplinata da un regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di Porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute o società a prevalente capitale pubblico».

19.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «per la difesa del mare dagli inquinamenti» aggiungere le seguenti parole: «e la Consulta tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge».

19.3

CUTRERA

Al comma 2, sostituire le parole: «è attribuita», con le seguenti: «può essere attribuita».

19.4

PAGANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il regolamento disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. Il regolamento è approvato

dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti».

19.2

IL GOVERNO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «o, sotto il controllo delle Capitanerie di Porto, da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Ministro della marina mercantile ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963».

19.5

PAGANI

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 19.1, presentato dal Governo tende a riparare ad un errore commesso alla Camera dei deputati. Nel primo paragrafo era prevista l'istituzione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare ma ci si era dimenticati di dare la possibilità anche al Ministero della marina mercantile di gestire la riserva in gestione diretta.

Questo emendamento tende a colmare tale lacuna, prevedendo che tale Ministero possa gestire la riserva in modo diretto; in via subordinata, i Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile possono concordare la gestione attraverso una convenzione.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mi parrebbe opportuno integrare tale disposizione con quanto previsto nell'emendamento 19.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Accolgo tale richiesta e do per illustrato l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento 19.3, del senatore Cutrera, che propone di inserire la Consulta tecnica per le aree protette; lo riferisco però, come emendamento 19.2/1, al testo proposto dal Governo, nella seguente forma:

All'emendamento 19.2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e la Consulta tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge».

L'emendamento 19.4, da me presentato, tende a sostituire al comma 2 le parole «è attribuita», con le altre «può essere attribuita».

BOATO. Da chi?

PRESIDENTE. Nell'ambito dell'intesa che deve esserci tra Ministero della marina mercantile e Ministero dell'ambiente.

Con l'emendamento 19.5, da me presentato, il comma 7 risulterebbe poi del seguente tenore: «La sorveglianza delle aree protette marine esercitata dalle Capitanerie di Porto, o sotto il controllo delle Capitanerie di Porto, da soggetti pubblici o privati autorizzati dal

Ministro della marina mercantile, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963».

Che cosa significa? Ci sono delle zone in cui non vi è la sede della Capitaneria di Porto. È per questo motivo che si richiamano gli articoli 20, 21 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963. L'articolo 20 di questa legge recita: «Organi di polizia. Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari». L'articolo 21 si riferisce alle persone incaricate della vigilanza, mentre l'articolo 22 alla nomina di agenti giurati per la vigilanza.

In sostanza, si tratta di tre articoli che dispongono che il Ministro della marina mercantile può dare questo incarico a soggetti diversi oppure agli agenti giurati.

Il senatore Tornati ha presentato l'emendamento 19.1/1 tendente a sopprimere all'emendamento 19.1 le seguenti parole. «o società a prevalente capitale pubblico».

TORNATI. Signor Presidente, in questa sede è stato detto fin dall'inizio che si doveva cercare di ripristinare ciò che prevedeva la legge sulla difesa del mare. In realtà l'emendamento del Governo aggiunge: «o società a prevalente capitale pubblico». Siccome abbiamo visto che nell'ambito della Marina mercantile c'è un eccesso di società (come ha sottolineato la Corte dei conti) è bene che queste vengano ridotte. In questo modo la gestione della riserva potrebbe essere concessa soltanto ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.1 e sull'emendamento 19.1/1, presentato dal senatore Tornati. Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 19.4 e sull'emendamento 19.2/1, perchè se il Ministro dell'ambiente vuole avere un parere da parte della Consulta tecnica per le aree protette può chiederlo quando vuole. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.2 e mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 19.5.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi uniformo ai pareri espressi dal relatore sull'emendamento 19.4, sui quali, si ricordi, che non vi deve essere alcuna intesa. Il testo della Camera dei deputati afferma che quando una riserva protetta terrestre è contigua ad una riserva marina, quest'ultima deve essere in qualche modo attribuita per la gestione al medesimo organismo che gestisce l'area terrestre. Se si adotta la formulazione «può essere attribuita» ciò vuol dire che il Ministero della marina mercantile gestisce l'area marina, o che almeno la può gestire indipendentemente da quella terrestre. Trattandosi di zone contigue ciò rappresenta un errore, poichè la gestione deve essere unitaria.

Quindi il Ministero della marina mercantile può gestire l'area direttamente, o darla in gestione indiretta con l'accordo del Ministero dell'ambiente. Il vincolo previsto dal comma 2 è la contiguità tra le aree regionali o statali.

Sull'emendamento 19.5, anch'io mi rimetto al giudizio della Commissione, dopo aver dato, però, un chiarimento. È in corso tutta una discussione sul Corpo forestale dello Stato, per quanto riguarda la sorveglianza nei parchi, che è partita dal presupposto di togliere la sorveglianza al personale privato. Giustamente il senatore Pagani ne ha illustrato le motivazioni; però voglio dare un chiarimento affinché si possa votare dopo aver compreso bene la situazione. La previsione a cui finora si è fatto cenno da parte della legge prevede la possibilità che le Capitanerie di Porto usino i soggetti pubblici o privati ai fini del controllo della pesca. Quindi, con tale normativa si usano questi soggetti ai fini della protezione naturalistica; giuridicamente il recepirlo significa una cosa ben precisa.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, il problema è quello di assicurare un controllo nelle zone dove non c'è la Capitaneria di Porto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Metto ai voti l'emendamento 19.1/1, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.4.

TORNATI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

BOATO. Signor Presidente, anch'io sono contrario.

TRIPODI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Pagani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2/1, presentato dal senatore Cutrera e dal sottoscritto.

BOATO. signor Presidente, preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2/1, presentato dal senatore Cutrera.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.5, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione.

Onorevoli colleghi, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Ritengo che, pur riconoscendo le argomentazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario (in linea di principio certamente apprezzabili), corriamo il rischio di lasciare scoperte determinate zone dove ci possono essere delle riserve, ma non c'è la Capitaneria di Porto. Il Ministero della marina mercantile è un organo dello Stato ed in quanto tale, *a priori*, deve meritare di essere considerato non un violentatore dell'ambiente, ma un protettore dell'ambiente. La visione di uno Stato parcellizzato tra Ministeri non dovrebbe trovare posto in un'aula parlamentare.

BOATO. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

TRIPODI. Signor Presidente, intervengo per fare una breve dichiarazione di voto. Pur apprezzando le finalità che si propone il presentatore dell'emendamento, devo esprimere avviso contrario, aggiungendo, rispetto alle argomentazioni già adottate dal rappresentante del Governo, che abbiamo avuto in questo senso delle esperienze. C'è una zona della regione Calabria dove da molto tempo la vigilanza sul demanio marittimo, e quindi sui problemi della pesca, viene affidata ad alcuni personaggi locali con una convenzione molto discutibile. Quali sono stati i risultati? Approfittando del fatto che in quella zona non c'è la Capitaneria di Porto, abbiamo assistito ad un sovvertimento del demanio marittimo.

Ho anche presentato un'interrogazione a questo proposito. Si sono determinate conseguenze molto gravi e addirittura si è dovuto denunciare queste persone.

ANDREINI. Il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento: non si capisce perchè la legge sulle aree protette debba prevedere che il Ministero della marina mercantile possa autorizzare progetti non previsti dalla legge base.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.5, da me presentato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

BOATO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso».

21.4

CUTRERA

Al comma 2, dopo le parole: «pianta organica dello stesso» aggiungere le seguenti: «, dai guardiaparco e da personale appositamente reclutato dagli Enti parco».

21.1

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

Al comma 2, dopo le parole: «sotto la dipendenza funzionale degli stessi» aggiungere le seguenti: «secondo modalità stabilite dal decreto medesimo».

21.5

CUTRERA

Al comma 2, sostituire le parole: «Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio» con le seguenti: «Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti i suddetti poteri di sorveglianza da esercitare anche in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio».

21.2

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata».

21.3

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI

CUTRERA. L'emendamento 21.4 tenta di rendere meglio interpretabile la prima parte del comma 2 dell'articolo 21. Mi sembra infatti che la disposizione ivi contenuta sia in contraddizione con una legge che tende ad ampliare la politica dell'ambiente. Comunque mi sembra incomprensibile stabilire per legge che non si debba variare l'attuale pianta organica.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento 21.4, perchè la sua eventuale approvazione comporterebbe una nuova richiesta di parere alla 5^a Commissione permanente. Ciò significherebbe non andare avanti con la legge.

CUTRERA. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 21.4.

L'emendamento 21.5 si illustra da sè.

TORNATI. Noi riteniamo che oltre al Corpo forestale dello Stato debbano assumere a pieno titolo funzioni di sorveglianza anche i guardiaparco che attualmente vengono impiegati ed altro personale dipendente dagli Enti parco. Ovviamente nell'equilibrio del bilancio: la legge prescrive che il bilancio degli enti debba essere a pareggio.

Sono questi i motivi per cui abbiamo presentato gli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.3. In particolare l'emendamento 21.2 intende equiparare le nuove figure alle guardie forestali, in fatto di potere, mentre l'emendamento 21.3 stabilisce che «Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata».

DUJANY. Vorrei far presente che la dizione «vigilanza e sorveglianza», prima di tutto porrà grossi problemi alle Regioni a statuto speciale che hanno competenza in riferimento al Corpo forestale dello Stato.

Mi pare inoltre poco coerente che i guardiaparco non dipendano dall'Ente parco, bensì da un organo diverso, l'emendamento presentato dal senatore Tornati sembra andare in questa direzione.

In terzo luogo, la questione della variazione della pianta organica, sia pure con la spiegazione del Sottosegretario, sembra fittizia: la realtà sarà molto diversa.

PRESIDENTE. Vorrei notare che il senatore Tornati, che si è sempre dichiarato contrario all'assunzione di personale per i parchi marini, oggi propone di assumere personale per i parchi terrestri.

TORNATI. In quel caso si trattava di personale privato, qui si tratta di personale dell'Ente parco.

PRESIDENTE. Anche in quel caso non era privato: comunque, nell'esprimere la mia opinione, dichiaro che vi è incoerenza con l'atteggiamento che lei ha assunto allora.

TRIPODI. Se vogliamo che il parco funzioni dobbiamo consentire che vi sia un organico adeguato. Non sono d'accordo quindi con le proposte che sono state avanzate; in particolare con l'emendamento 21.1 che comporta seri rischi di assunzioni clientelari presso gli Enti parco.

La riserva avanzata dal senatore Dujany è giusta e anche secondo me sarebbe opportuno fare salve le competenze delle Regioni a statuto speciale. Non sono invece d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Tornati. Infatti, vorrei ricordare che l'assunzione di personale presso enti pubblici deve essere fatta a norma di legge.

Ribadisco quanto ho detto prima sull'emendamento presentato dal Presidente; in coerenza ritengo che non si possa proporre una norma, come questa, poco chiara e generica, che si può prestare a valutazioni e interpretazioni ambigue, soprattutto in alcune aree del nostro paese. Essa potrebbe facilmente diventare uno strumento clientelare, addirittura in contrasto con le norme vigenti.

TORNATI. Signor Presidente, vorrei chiarire, soprattutto dopo l'intervento del senatore Tripodi, il significato degli emendamenti da noi presentati. Noi proponiamo che vi possa essere, accanto al personale alle dipendenze dello Stato, anche personale direttamente reclutato dagli Enti parco.

COVIELLO. Signor Presidente, vorrei far presente al collega Tornati che per la gestione dei parchi vi è sia personale con mansioni di sorveglianza sia personale con funzioni amministrative. Nell'articolo sono date tutte le garanzie; vi è inoltre una attività di formazione affinché il personale sia abilitato a svolgere attività di sorveglianza.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Vorrei far rilevare ad alcuni degli intervenuti che le loro preoccupazioni sono infondate. Al senatore Dujany vorrei dire che per il Gran Paradiso l'omologazione avviene nell'ambito delle attribuzioni della Regione Val d'Aosta.

Esprimo parere contrario, signor Presidente, su tutti gli emendamenti all'articolo 21 che a mio avviso andrebbe approvato nella formulazione attuale.

Tale disposizione, infatti, è stata formulata dalla Camera dopo attenta valutazione dei profili finanziari e di coerenza funzionale ad esso sottesi. Anche per questo condivido il ritiro dell'emendamento 21.4: faccio infatti presente che la norma di cui trattiamo è ritenuta vincolante dalla Commissione bilancio della Camera e senza di essa non sarebbe stato possibile approvare la legge. Il Parlamento un anno fa ha approvato un allargamento della pianta organica per 1.500 persone, anche in considerazione della funzione di protezione delle aree protette. Nonostante che i concorsi debbano ancora essere espletati, la Commissione bilancio della Camera ha ritenuto che con questa funzione occorresse far riferimento a quell'aumento di pianta organica. Ciò peraltro non pregiudica la possibilità che nel futuro la pianta organica possa venire ulteriormente allargata.

È chiaro che le proposte di modifica avanzate dal senatore Tornati sono di estrema dignità, giacchè si è sostenuta la tesi che non il Corpo forestale dello Stato, ma i guardia parco, come accade nel Parco del Gran Paradiso e in Abruzzo, possano continuare a svolgere tali mansioni. Esiste una tesi per cui il Corpo forestale svolgeva funzioni di vigilanza, ma non di sorveglianza. È stata accolta la tesi della sorveglianza per due motivi. Il primo di carattere finanziario, in quanto qualora venisse accolto l'emendamento 21.1 dovremmo trovare una copertura finanziaria per i guardiaparco e salterebbe la legge, nel senso che anzichè 7 parchi ne potremmo fare soltanto 3. È chiaro che attribuire funzioni di sorveglianza al Corpo forestale dello Stato vuol dire risparmiare 40 persone. Si è fatta allora questa scelta di carattere finanziario ed anche istituzionale.

Da parte di numerosi colleghi della Camera dei deputati ed anche da parte del ministro Ruffolo si è sostenuto che per certe situazioni costituire un Corpo armato, svincolato da un Corpo riconosciuto dallo Stato, con funzioni di polizia, rappresentava un rischio che non ci si può permettere di correre.

Una volta abbracciata la tesi del Corpo forestale dello Stato è prevalsa la scelta equilibrata per cui esso deve assolvere quella funzione (quindi c'è un nuovo regolamento). Infatti, ai fini del reclutamento, non è certo opportuno che un siciliano vada ad esempio a gestire parchi nel bellunese. Per la formazione professionale è chiaro che il Corpo forestale dello Stato ha una formazione produttivistica che va in qualche modo integrata sotto la dipendenza funzionale dell'Ente parco e di chi governa, giacchè non è pensabile che all'interno del parco vi sia personale che dipende da Corpi diversi. Quindi la dipendenza funzionale per chi fa parte del Ministero è presso il Ministero, per chi fa parte dell'Ente parco è presso quest'ultimo. Il reclutamento regionale e la formazione professionale rappresentano l'altra faccia di una scelta che alcuni non hanno del tutto condiviso, ma che tuttavia serve a riequilibrare. Accettare il testo del senatore Tornati vorrebbe dire tornare ad una situazione di indebolimento.

Il Governo, pertanto, è contrario a tutti gli emendamenti e ritiene opportuno confermare il testo della Camera dei deputati in quanto esso rappresenta una scelta organica, che ha una sua razionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

La mia posizione è allineata con quanto affermato dal Governo. Ritengo, nonostante l'appassionata difesa del senatore Coviello, che il personale appositamente reclutato dagli Enti parco rappresenti una dizione generica, che non fornisce alcun criterio per il reclutamento. Ritengo che abbia ragione il senatore Tripodi quando rileva che sotto tale dizione si mascherano discorsi di carattere clientelare.

Ribadisco l'incongruenza tra un emendamento di questo tipo ed il no che è stato pronunciato sull'emendamento precedente. A mio parere, e vorrei che su tale aspetto anche il relatore si esprimesse, l'emendamento 21.1 è improponibile, in quanto potrebbe comportare il rischio di nuovi oneri finanziari.

FABRIS, relatore alla Commissione. Non sono d'accordo su questo ultimo aspetto, giacchè ogni parco ha una propria dotazione e nell'ambito di essa impiega i fondi come vuole.

Ciò che invece mi ha convinto nell'intervento del Sottosegretario è il fatto che si tenda ad omogeneizzare un po' tutto il personale. Se vengono create scuole ed una serie di funzioni all'interno del Corpo forestale dello Stato ciò può garantire un'omogeneità più di altri discorsi. Vi sarà poi la necessità di riportare gradatamente in questo nuovo contesto il personale esistente. Pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento 21.1.

ANDREINI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto favorevole. Nel provvedimento sui parchi si prevedono spese in conto corrente e spese in conto capitale. Quindi, ogni parco ha un suo bilancio e deve spendere i soldi in conto corrente. Una parte dei soldi spesi in conto corrente andrà al direttore e per le spese d'ufficio, un'altra parte ai parchi, soprattutto a quelli lontani dal Corpo forestale dello Stato. Quindi, noi oggi costituiamo dei parchi nuovi e contemporaneamente affermiamo che non possono essere assunte nuove guardie forestali. Allora vorrei sapere chi fa il guardiaparco in questi nuovi parchi. Per quanto riguarda l'assunzione non c'è niente di clientelare: vengono assunti, trattandosi di un ente, con le norme previste dalle leggi attuali (se rientrano in determinate qualifiche assorbendo dalla lista dell'ufficio di reclutamento; se rientrano in altre qualifiche con concorso).

Per quanto riguarda l'altro emendamento che si riferiva alla marina mercantile (e che è stato bocciato) devo dire che la situazione è profondamente diversa. Infatti, in questo caso si parla di soggetti pubblici e privati e un dipendente che viene assunto non è un soggetto privato. Prima, invece, si faceva riferimento a soggetti a cui veniva dato in concessione qualcosa. Quindi, questo emendamento risponde alle indicazioni che vogliamo dare sui nuovi parchi, dove tra l'altro non esiste il Corpo forestale dello Stato.

BOATO. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 21.1. Desidero, tuttavia, proporre ai colleghi di sdrammatizzare la discussione. Penso che non sia assolutamente giusto pensare che questo emendamento sia stato redatto e presentato per ragioni

clientelari: si tratta di una filosofia diversa da quella proposta dal Governo, e che è contenuta nel disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati (che personalmente preferisco). Inoltre, non penso che questo emendamento sia privo di copertura finanziaria. Infatti, una volta che viene istituito il bilancio dell'Ente parco e l'obbligo di pareggio, è ovvio che qualsiasi possibilità di un eventuale reclutamento deve essere compresa nei criteri generali.

Fatta questa premessa, devo dire che non condivido questo emendamento e non per le motivazioni che finora sono state addotte (che mi sembrano ingiuste), ma in quanto l'articolo 21 recita, sempre nello stesso comma: «Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio». Questo comma dell'articolo in qualche modo permette di risolvere il problema: oltre al Corpo forestale dello Stato vi possono essere dei dipendenti dell'Ente parco che esercitano anche poteri di sorveglianza (e a questo punto assumono anche la qualifica di guardia giurata).

Per questi motivi, signor Presidente, mi asterrò durante la votazione dell'emendamento 21.1.

TRIPODI. Signor Presidente, desidero fare due brevi osservazioni. Innanzi tutto questo emendamento si può prestare ad un reclutamento irrazionale e ad una utilizzazione non proficua da parte dell'Ente parco.

TORNATI. Non li gestiremo noi i parchi! Almeno questo è sicuro...

TRIPODI. Non volevo fare alcun riferimento specifico, ma soltanto sottolineare la possibilità che si verifichi questa situazione.

Fatto questo chiarimento, desidero confermare quanto già sostenuto, cioè che c'è un organo (il procuratore dello Stato) che ha l'incarico di esercitare la sorveglianza. Inoltre, non ritengo opportuno inserire tale specificazione in questo contesto (se hanno i soldi possono dare attuazione alla pianta organica, e sono autonomi in questa decisione). L'Ente parco è autonomo e, in base alle proprie disponibilità e le proprie esigenze, può decidere che pianta organica darsi. Anche per questo motivo non ritengo opportuno aggiungere la specificazione proposta con l'emendamento 21.1, sul quale voterò contro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione, siccome mi è sorto un dubbio sull'ammissibilità dell'emendamento 21.1, vorrei chiedere se, ad avviso del rappresentante del Governo (che ha assistito ai lavori che si sono svolti presso la Camera dei deputati), la figura del guardiaparco comporti l'istituzionalizzazione di tale figura e, considerato che in altre parti del provvedimento non si fa riferimento alla figura del guardiaparco, se comporti o meno oneri per il bilancio dello Stato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La scelta della Camera dei deputati è stata quella di fare una relazione tecnica sulla

base del personale necessario. Non è stata prevista la figura del guardiaparco nei nuovi parchi e al posto di quest'ultimo è stato previsto il Corpo forestale dello Stato. Se introduciamo la figura del guardiaparco allora nella previsione finanziaria della relazione tecnica bisogna cambiare le previsioni e quindi aumentare i costi oppure diminuire il numero dei parchi. Pertanto, per questi motivi, l'introduzione di una figura come questa comporta nuovi oneri finanziari.

PRESIDENTE. In base alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, siccome l'emendamento 21.1 comporta nuovi oneri finanziari, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento, prima di essere messo in votazione deve essere sottoposto al parere della 5^a Commissione permanente. Quindi, o i proponenti lo ritirano oppure dobbiamo accantonare il suo esame e quello dell'articolo cui si riferisce.

TORNATI. Signor Presidente, per non ostacolare l'*iter* del disegno di legge, ritiro l'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.5.

FABRIS, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.5. Sono invece contrario agli emendamenti 21.2 e 21.3.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Cutrera, tendente ad aggiungere al comma 2, dopo le parole: «sotto la dipendenza funzionale degli stessi», le seguenti parole: «secondo modalità stabilite dal decreto medesimo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2 (su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario), presentato dai senatori Tornati, Andreini e Giustinelli, tendente a sostituire al comma 2, le parole: «Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio» con le seguenti parole: «Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti i suddetti poteri di sorveglianza da esercitare anche in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.3.

TORNATI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.3, in quanto si collega agli altri emendamenti che non sono stati approvati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PIERRI. Annuncio il voto favorevole.

TRIPODI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista.

TORNATI. Preannuncio l'astensione da parte del Gruppo PDS

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Norme quadro)

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la attribuzione delle funzioni amministrative alle province ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990».

22.3

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «tra l'altro» con le seguenti: «tenuto conto dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

22.4

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali e produttive interessate alla gestione dell'area protetta;».

22.1

DIANA, CECCATELLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) qualora il parco sia in tutto o in parte compreso fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni anche associate fra di loro».

22.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «soprattutto».

22.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1977, n. 968».

22.6

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 6 dopo le parole: «l'attività venatoria è vietata» aggiungere le seguenti: «salvo eventuali prelievi faunisti ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti».

22.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate».

22.7

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «al regolamento del parco e, qualora non esista».

22.8

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 6, sostituire le parole: «da esso dipendente o da persone da esso autorizzate» con le seguenti: «indicato in conformità ai criteri indicati nel regolamento».

22.2

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

GOLFARI. L'emendamento 22.3 si illustra da sè. L'emendamento 22.8 è teso a rendere il comma 6 dell'articolo 22 di tenore analogo al comma 4 dell'articolo 11 concernente i parchi nazionali; per essi l'eventuale attenuazione del divieto è affidata al regolamento del parco, mentre nel caso al nostro esame le deroghe sarebbero affidate a non meglio precisate direttive regionali (potrebbero anche essere circolari di un assessore).

TORNATI. A mio avviso tutto il Titolo III della legge al nostro esame costituisce una grave lesione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali e contrasta con il decreto n. 616 e con la legge n. 142. Addirittura nel comma 1 dell'articolo 22 si definisce il rapporto tra le Regioni e gli enti locali. Per ridurre tale ingerenza, nel nostro emendamento 22.4 facciamo esplicito riferimento all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che individua le caratteristiche del rapporto tra Regioni ed enti locali.

CECCATELLI. Faccio mio l'emendamento 22.1 e lo do per illustrato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 22.9 intende far rientrare nella gestione dei parchi le comunioni familiari montane nel cui patrimonio in tutto o in parte sia compreso il parco.

L'emendamento 22.5, invece, si illustra da sè.

BOATO. Suggestisco al relatore di riformulare l'emendamento 22.9, in modo da armonizzarlo con le dizioni usate nelle restanti parti della legge.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del senatore Boato e riformulo l'emendamento nel seguente testo:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) la gestione può essere affidata alle comunioni familiari montane, anche associate fra di loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto od in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse».

22.9 (nuovo testo)

IL RELATORE

Annuncio infine il ritiro dell'emendamento 22.7.

ZANGARA. L'emendamento 22.6 fa esplicito riferimento al divieto di attività venatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*) della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 22.10 fa salvi dal divieto di attività venatoria, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici.

CUTRERA. Ritiro l'emendamento 22.2, perchè di tenore analogo all'emendamento 22.8.

TRIPODI. Gli emendamenti presentati dai colleghi all'articolo 22, soprattutto quelli dei senatori Tornati e Golfari, dimostrano la grande debolezza della legge, che non sembra in sintonia con il sistema delle autonomie. Essa, al contrario, esautora gli enti locali di alcune competenze. Pertanto ritengo che abbiamo, non solo il diritto, ma anche il dovere di apportare qualche modifica, anche se siamo in una fase avanzata della elaborazione.

Ritengo che queste proposte emendative rappresentino una esigenza fondamentale per quanto concerne il ruolo delle autonomie.

BOATO. Signor Presidente, ho presentato un subemendamento all'emendamento presentato dal senatore Golfari. Ne do lettura:

All'emendamento 22.3, nell'alea, sostituire le parole: «nell'alea, aggiungere, in fine» con le seguenti: «alla lettera a), dopo le parole "dell'area protetta", aggiungere».

22.3/1

BOATO

Ritengo infatti che la questione delle province, che pure condivido, non debba essere inserita nell'alea, ma nella lettera *a*), dopo le parole «area protetta».

Sono invece contrario ai vari emendamenti presentati, in particolare all'emendamento 22.6 del senatore Mora e di altri senatori, perchè la formulazione del comma 6, con il richiamo al regolamento proposto dal senatore Golfari, è parallela al comma 4 dell'articolo 11. È giusto che le attività di prelievo, di abbattimento e di recupero siano in parallelo tra parchi nazionali e parchi regionali.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.3/1, 22.3, 22.4, 22.8 e 22.10

Per quanto riguarda l'emendamento 22.1, volto ad introdurre il riferimento alle forze sociali e produttive, debbo sottolineare che tale riferimento non avrebbe poi applicazione pratica. Pertanto, esprimo parere contrario.

Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 22.6.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il mio parere sugli emendamenti all'articolo 22 è conforme a quello del relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.9, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3/1, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dai senatori Gollari e Montresori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Diana e Ceccatelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal relatore, nel nuovo testo, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) la gestione può essere affidata alle comunioni familiari montane, anche associate fra di loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto od in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse».

22.9 (nuovo testo)

IL RELATORE

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.6.

BOATO. Annuncio voto contrario.

TRIPODI. Anch'io voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.6.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.10.

BOATO. Annunzio il mio voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dal
Governo.

È approvato.

L'emendamento 22.7, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.8.

BOATO. Annunzio il mio voto favorevole all'emendamento.

TRIPODI. Annunzio il nostro voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dai
senatori Golfari e Montresori.

È approvato.

L'emendamento 22.2, presentato dal senatore Cutrera e da altri
senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

TRIPODI. Annunzio il nostro voto favorevole.

PIERRI. Desidero annunziare il voto favorevole sull'articolo.

BOATO. Annunzio che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, il cui testo è il seguente:

Art. 23.

(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «, nonchè indica i contenuti del piano e del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

23.1

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati», con le seguenti: «, nelle forme stabilite dalla legge n. 142 del 1990».

23.3

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni» con le seguenti: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico od organismi associativi ai sensi della legge n. 142 del 1990».

23.2

PAGANI

Al comma 1 sostituire le parole: «o consorzi obbligatori tra comuni», con le parole: «o consorzi obbligatori tra enti locali».

23.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Per la gestione dei servizi del parco» inserire le seguenti: «esclusa la vigilanza».

23.6

CUTRERA

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè con comunioni familiari montane».

23.5

IL RELATORE

CUTRERA. L'emendamento 23.1 si illustra da sè.

L'emendamento 23.6 tende a specificare, nell'ultima parte del comma 1, che per le gestioni dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con istituti privati, sempre che non si tratti di servizi di vigilanza.

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento 23.1 del senatore Cutrera ed altri tende ad aggiungere le parole: «nonchè indica i contenuti del piano...». Vorrei capire il significato del termine «contenuti», che potrebbe essere meglio precisato.

BOATO. Concordo con la necessità di meglio precisare il testo proposto.

Signor Presidente, forse è opportuno mettere, invece della parola «contenuti» la seguente: «principi», che è più appropriata in riferimento al regolamento.

CUTRERA. Essendo a nostro parere assai incerta la normativa definita per il piano nazionale, ritengo che per il piano regionale vi debbano essere dei criteri di definizione territoriale. Potrei comunque sostituire la parola «contenuti» con l'altra «elementi», aggiungendovi i «principi». Pertanto riformulo l'emendamento 23.1 nel seguente modo:

Al comma 1, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «, nonché indica gli elementi del piano e i principi del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

23.1 (nuovo testo)

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

TORNATI. Con l'emendamento 23.3 facciamo esplicito riferimento a tutte le forme contemplate dalla legge n. 142 del 1990 per le modalità attuative dei servizi pubblici.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.2 tende a omogeneizzare la legge n. 142, poichè non si parla più di «consorzi obbligatori tra comuni», che sono stati da quest'ultima aboliti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 23.4 si illustra da sè; concerne una questione di carattere formale. Do per illustrato anche l'emendamento 23.5.

BOATO. Signor Presidente, condividendo io nella sostanza l'emendamento 23.3 (che fa riferimento alle forme stabilite dalla legge n. 142), segnalo l'opportunità di armonizzarlo alla specificazione dell'emenda-

mento 23.1, del senatore Cutrera e di altri senatori come segue: «nonchè indica i contenuti del piano e del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

La medesima questione vale per l'emendamento 23.5 che, posto alla fine del comma, andrebbe coordinato con il terzo periodo del comma stesso.

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento 23.1 di primo acchitto appare interessante, tuttavia, ho l'impressione che nella fattispecie non possa essere applicato all'Ente parco. La legge n. 142, all'articolo 22, concernente i servizi pubblici locali, individua sì le forme di gestione (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ma si tratta di forme che vanno in capo ai comuni e alle province, non agli enti di diritto pubblico. Sarà la legge regionale ad individuare il soggetto di gestione per l'Ente parco. È possibile che si possa tenere conto anche della legge n. 142, ma in forma analogica e non in forma diretta.

Seguendo questo ragionamento, l'unica frase che trovo sbagliata nell'articolo 23 è la citazione dei consorzi obbligatori tra comuni, giacchè essi sono stati aboliti dalla legge n. 142 a partire dal giugno 1992. Esiste al riguardo un vero e proprio vespaio; dobbiamo quindi valutare con attenzione tali norme, magari con l'aiuto di esperti istituzionali.

Ho l'impressione che l'osservazione del senatore Tornati non sia applicabile; inoltre il richiamo in questo articolo ai consorzi obbligatori tra comuni non mi pare sia appropriato.

TORNATI. Condivido l'osservazione del senatore Golfari. Senza dubbio sono stato tratto in inganno dalla questione dei consorzi obbligatori. Mi sembra allora che la risposta più compiuta possa essere quella fornita dall'emendamento presentato dal Presidente, giacchè parla di enti di diritto pubblico o di organismi associativi, ai sensi della legge n. 142.

Ritiro quindi l'emendamento 23.3, in quanto ritengo che la problematica che desideravo porre, in base alle osservazioni del senatore Golfari, sia affrontata in modo migliore nell'emendamento 23.2.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, esprimo parere favorevole purchè si fermi alla parola «regolamento». In questo modo, l'articolo 23 reciterebbe: «1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco, nonché indica i contenuti del piano e del regolamento». Invita a sopprimere da questo emendamento le parole «e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni», perchè queste ultime rientrano nel regolamento (altrimenti aggiungiamo a livello generale un qualcosa che è subordinato al regolamento): in tal caso esprimerei parere favorevole. Ritiro poi

l'emendamento 23.4 perchè ritengo più appropriato l'emendamento 23.2, sul quale esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.6 presentato dal senatore Cutrera, mi rimetto al Governo. Invece, invito la Commissione ad approvare l'emendamento 23.5 che ho presentato.

CUTRERA. Signor Presidente, visto che il relatore mi ha rivolto questo invito, devo specificare che ho presentato questo emendamento perchè preoccupato che si potesse verificare per i parchi regionali quanto è accaduto per i parchi nazionali, cioè che ci sia un duplice regime di concessioni: il nullaosta ai fini ambientali e quello ai fini edilizi (nei confronti del quale ieri abbiamo manifestato la nostra attenzione). Allora con questo emendamento propongo di affidare alle Regioni la possibilità di stabilire una procedura più semplice che unifichi i due canali: ne mantengo la formulazione e mi duole di non poter accedere all'invito garbato del relatore.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Cutrera, e da altri senatori, è il seguente: «, nonchè indica gli elementi del piano e i principi del regolamento e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni». Infatti, il senatore Cutrera non ha accolto l'invito che gli è stato rivolto dal relatore e mantiene l'emendamento nella sua integralità.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, sono d'accordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti, anche per quanto riguarda l'invito che ha rivolto al senatore Cutrera in ordine all'emendamento 23.1. In effetti il problema posto dal senatore Cutrera è reale. Molte leggi attuali sui parchi prevedono il silenzio-rifiuto, cioè non prevedono dei termini. Molti provvedimenti, anche per quanto riguarda i parchi piemontesi, prevedono il nullaosta e il silenzio-rifiuto. Allora, forse, senatore Cutrera, sarebbe opportuno far rientrare questa previsione in una norma-quadro. D'altra parte la formulazione proposta dal senatore Cutrera non risolve il problema, perchè le Regioni possono sempre disciplinare questo aspetto senza alcun criterio.

Inoltre, condivido l'invito rivolto dal relatore al senatore Cutrera di eliminare una parte del suo emendamento. Dobbiamo tener presente che le concessioni sono un atto amministrativo, che rientra nell'autonomia dei comuni; quindi, l'approvazione di questo emendamento potrebbe far pensare ad una indebita ingerenza nel settore delle concessioni edilizie e quindi alla violazione dell'autonomia dei comuni.

ANDREINI. È però necessario sottolineare, come fa l'emendamento 23.1 nella sua formulazione completa, la necessità che le Regioni varino delle leggi-quadro sui parchi, invece di istituirli uno per volta come è avvenuto in alcune parti del territorio: è giusto che vengano previsti dei criteri generali, soprattutto le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni (che poi è la parte che il relatore invita ad eliminare), che dovrebbero essere uniformi per tutte le Regioni!

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione nell'emendamento 23.1 nuovo testo, dopo aver spiegato, però, le finalità che persegue l'articolo 23. Le attuali difficoltà derivano dal fatto che non è previsto uno strumento vincolante per la Regione per la costituzione dell'ente. Infatti, tutti i parchi regionali che sono stati costituiti sono stati realizzati in forma di consorzi volontari (soprattutto di fronte alle resistenze di un comune). Quindi, il consorzio obbligatorio era una necessità ed in questo senso è stato previsto dalla legge. Tuttavia, l'Ente parco rimane e quindi risolve il problema perchè permette alla Regione di realizzarlo (altrimenti non prende niente). Comunque, non so se la formulazione proposta dal senatore Pagani (che formalmente ritengo valida) permetta alle Regioni di avere uno strumento vincolante rispetto ai comuni per realizzare questo obiettivo. Se è così, con questa indicazione, mi riallaccio al parere espresso dal relatore sull'emendamento 23.2. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 23.5 e 23.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

MONTRESORI. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 23.1 avvenga per parti separate.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione dell'emendamento 23.1 per parti separate.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, che recita: «nonchè indica gli elementi del piano e i principi del regolamento».

È approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 23.1 che recita: «e le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.2.

TORNATI. Signor Presidente, ho detto e riconfermo di essere d'accordo con lei sulla questione delle forme di gestione. Tuttavia, riguardando l'articolo 25 della legge n. 142, noto che al comma 7, in caso di rilevante interesse pubblico, è stabilito che lo Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge demanda l'attuazione di tale disposizione alle leggi regionali.

Allora, dal momento che la fattispecie è prevista, penso che l'emendamento 23.2 presentato dal Presidente, possa essere integrato aggiungendo, dopo le parole «enti di diritto pubblico» le altre «consorzi obbligatori tra enti locali».

GOLFARI. Esprimo il mio consenso all'emendamento 23.2, nel suo testo attuale, ed aggiungo i complimenti al Presidente per avere individuato una formula giusta e corretta.

Il senatore Tornati, che ha letto l'articolo 25 della legge n. 142, probabilmente non ha letto l'articolo 24, comma 3, il quale stabilisce che: «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo». Questa è la forma normale di convenzionamento prevista dalla legge che ha pure previsto la soppressione o la trasformazione di tutte le forme di consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore.

È ben vero che leggendo l'articolo 25 si può sostenere la tesi prospettata dal senatore Tornati, però mi pare di capire che la legge n. 142 consideri il consorzio obbligatorio una forma di gestione eccezionale. D'altra parte l'emendamento del senatore Pagani non lo esclude, perchè fa riferimento in generale agli organismi associativi «ai sensi della legge n. 142 del 1990»: pertanto invito il proponente a mantenere l'emendamento nel suo testo attuale.

PRESIDENTE. Siccome la forma dei consorzi obbligatori non è più prevista, bisognerà adeguarsi alle previsioni della legge n. 142. Comunque posso riformulare l'emendamento 23.2, nel senso indicato dal senatore Tornati.

Do lettura del nuovo testo:

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni» con le seguenti: «A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico od organismi associativi ai sensi della legge n. 142 del 1990».

23.2 (nuovo testo)

PAGANI Maurizio

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In molte Regioni vi sono parchi gestiti attraverso consorzi obbligatori. Se si consente ulteriormente questo tipo di gestione, sarà la Regione a riconsiderare le forme di gestione in ossequio alla nuova disciplina. Ma se passa questa disposizione, la Regione può anche scegliere di mantenere gli attuali parchi regionali.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere favorevole al nuovo testo dell'emendamento 23.2.

TRIPODI. Voto a favore dell'emendamento 23.2, nel nuovo testo.

BOATO. Anch'io voto a favore dell'emendamento 23.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.6.

TRIPODI. Dichiaro il voto favorevole.

TORNATI. Dichiaro il mio voto favorevole.

BOATO. Dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.5.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'eventuale».

24.2

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un qualificato dirigente della Regione territorialmente competente: tale membro sarà designato dalla Regione territorialmente competente ed assumerà la presidenza dell'organismo di controllo».

24.1

PAGANI

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'organismo di controllo» con le altre: «Nel collegio dei revisori dei conti».

24.4

BOATO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che ne assume la presidenza».

24.3

IL RELATORE

ZANGARA. L'emendamento 24.2 s'illustra da sè.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.1 stabilisce che la presidenza dell'organismo di controllo sia affidata ad un dirigente della Regione territorialmente competente e non ad un funzionario designato dal Ministro del tesoro. La presenza di un funzionario del Ministero del tesoro nel parco regionale non si giustifica, se non come forma prefettizia di stampo quasi giolittiano.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 24.3 ha lo stesso obiettivo dell'emendamento 24.1: di quest'ultimo sarebbe opportuna una riformulazione.

TRIPODI. Signor Presidente, l'emendamento in esame è molto importante, perchè tende ad attribuire una competenza alle Regioni in materia di controlli. Risultava in effetti abbastanza contraddittorio che il Presidente della Commissione di controllo fosse un rappresentante del Ministero del tesoro. Ciò avrebbe condizionato l'attività del parco, poichè un rappresentante del Ministero del tesoro sarebbe stato certamente meno rispettoso dell'autonomia delle decisioni del comitato.

GOLFARI. Signor Presidente, la questione dell'organismo di controllo è molto delicata, e nè il comma 2 dell'articolo 24 proposto dalla Camera dei deputati nè l'emendamento da lei presentato, signor Presidente, mi sembrano adeguati a risolverla.

Con riferimento al contenuto dell'articolo 57 della legge n. 142 circa i revisori dei comuni e delle province, potrei presentare un subemendamento agli emendamenti in esame, volto a stabilire che nella Commissione dell'organismo di controllo si seguano, per analogia, in quanto applicabili, le norme dell'articolo di legge che ho richiamato.

MONTRESORI. Al comma 1 dell'articolo 24 si dice che ogni parco regionale prevede un apposito statuto. Occorrerebbe indicare che questo determina la composizione del collegio sindacale; potremmo poi aggiungere che un Presidente sarà scelto dalla Regione, purchè sia iscritto all'albo dei revisori dei conti.

COVIELLO. Abbiamo compiuto un notevole sforzo per inquadrare questo ente fra quelli previsti dalla legge n. 142, come consorzio di comune. Dobbiamo allora seguire le norme della legge n. 142, senza prevedere organismi di controllo.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 24.1. Passiamo all'esame dell'emendamento 24.4, presentato dal senatore Boato.

BOATO. Signor Presidente, anzichè parlare di «organismo di controllo», si specifica che si tratta del collegio dei revisori dei conti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.2 e 24.4.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si adegua al parere del relatore e si dichiara favorevole all'emendamento 24.3 che egli ha presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

BOATO. Desidero annunziare il mio voto favorevole su tale articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, il cui testo è il seguente:

Art. 25.

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano di cui al comma 3 possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati per le zone a), b), c) e d'intesa con i comuni per la lettera d), in analogia al comma 4 dell'articolo 12»

25.2

ANDREINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e può riguardare anche aree confinanti con il parco».

25.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

ZANGARA. Signor Presidente, non riesco a capire come l'organismo di gestione del parco possa entrare nel territorio confinante con l'area del parco stesso: perciò ho presentato l'emendamento 25.1.

ANDREINI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul comma 2 che recita. «Il piano per il parco è adottato dall'organismo di

gestione del parco ed è approvato dalla regione». Noi introduciamo per i parchi regionali una norma più ristrettiva nei confronti dei comuni rispetto a quanto è stato fatto per i parchi nazionali. L'emendamento 25.2, da me presentato, tende quindi a riproporre lo stesso schema introdotto per questi ultimi anche per i parchi regionali.

GOLFARI. L'osservazione testè fatta dal senatore Andreini colpisce nel segno solo apparentemente. Quella del titolo III è una costruzione del tutto diversa rispetto a quella del titolo II. Nell'articolo 22, sui principi generali, esiste già quanto sostenuto dal senatore Andreini, giacchè si prevede appunto il consenso dei comuni e delle comunità montane alla procedura di approvazione degli atti. Quindi l'emendamento del senatore Andreini rappresenterebbe una ripetizione.

TORNATI. Nel comma 1 dell'articolo 22 si parla della partecipazione al procedimento di istituzione dell'area protetta, alla pubblicità, alla gestione dell'area e così via.

Il piano sostituisce ogni strumento urbanistico di qualsiasi livello. Non escludo il fondamento dell'osservazione del collega Golfari; tuttavia, poichè questo piano contempla tutti gli strumenti urbanistici, a qualsiasi livello, quindi anche quelli particolareggiati, la precauzione di dire che per quanto concerne la lettere *a*), *b* e *c*) devono essere sentiti i comuni (prevedendo per la lettera *d*) l'intesa con questi ultimi) mi sembra opportuna.

CUTRERA. Signor Presidente, penso che questo aspetto sia molto importante e che in ordine ad esso debba essere specificato il contenuto della legge regionale, soprattutto perchè il rapporto Regioni-comuni (adesso non sottovalutiamolo perchè stiamo operando nell'ambito della legislazione nazionale) può subire sofferenze e controversie non dissimili da quelle che si registrano per i parchi nazionali, della stessa rilevanza.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Andreini sia valido ed importante; invito pertanto i colleghi a riflettere su questo aspetto. È opportuno che anche per la legge regionale venga prevista una normativa. Soprattutto ritengo che sia ben calibrata l'ipotesi (prevista dall'emendamento del senatore Andreini) di imporre l'intesa «con i comuni della lettera *d*)», sempre che in quest'ultima venga specificato che ci si riferisce all'agglomerato urbano, quello definito come l'area destinata allo sviluppo delle iniziative economico-sociali.

PRESIDENTE. Raccogliendo quanto è emerso nella discussione, posso dire che il problema posto dall'emendamento del senatore Andreini sia fondato; tuttavia, non può essere accettato in questa formulazione perchè fa riferimento ad una classificazione che non è detto si riscontri nei parchi regionali. Quindi, propongo di riformulare l'emendamento in modo tale che vi sia una delega alle Regioni d'intesa con i comuni.

A tal fine sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 23,50, vengono ripresi alle ore 23,55).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il senatore Andreini ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 25.2.

ANDREINI. Signor Presidente, il nuovo testo dell'emendamento 25.2 tende ad aggiungere, al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco», le seguenti: «d'intesa con i comuni per gli agglomerati urbani».

Nel comma 2, originariamente, il rapporto che la Regione deve istituire tra gli strumenti di programmazione del territorio era quanto di più centralistico potesse essere fatto per un parco regionale (in sostanza stabiliamo già che sostituisce questo o quello, mentre deve essere la Regione, quando redige il piano del parco, a prendere tutte queste decisioni).

BOATO. Signor Presidente, non sono d'accordo. Presento, pertanto, l'emendamento 25.3 tendente a sostituire al comma 3, ultimo periodo, le parole «Il piano» con le altre: «Tale piano».

Desidero sottolineare brevemente, affinché sia chiaro ai colleghi e anche ad un cittadino qualunque, che siccome ci si riferisce al piano economico-sociale e non al piano del parco è opportuno procedere a tale specificazione, come da me proposto.

Come ho già detto, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Andreini in quanto penso che l'espressione «agglomerato urbano» non sia una espressione tecnica (e quindi non voglia dire nulla nel contesto di una legge dello Stato). Comunque, capisco il problema che esso affronta, anche se quest'ultimo può essere risolto non prevedendolo specificatamente nel testo di legge. Infatti, all'articolo 22 (che si riferisce alle norme-quadro) abbiamo già approvato i principi generali che prevedono il coinvolgimento delle province, dei comuni e degli enti locali.

GOLFARI. Signor Presidente, ritengo che l'unica cosa che debba essere modificata al comma 2 dell'articolo 25 è la parola «sostituisce», su cui già ieri sera si è aperta una lunga discussione. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Angelini, abbiamo desistito. Forse questa sera, in occasione dei piani regionali, l'onorevole Sottosegretario potrebbe rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Onorevole Golfari, lei dovrebbe presentare un emendamento in tal senso.

TRIPODI. Signor Presidente, intendo preannunciare il mio voto contrario sull'articolo 25, anche per il rilievo che in questo momento ha fatto il senatore Golfari in relazione al comma 2, laddove recita: «Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco». Ribadendo il giudizio che ho già espresso ieri, desidero sottolineare che in questo caso si

vengono ad eliminare tutte quelle misure di salvaguardia che erano state stabilite con altri provvedimenti. Pertanto presento il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.4

TRIPODI

COVIELLO. Presento il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo la parola: «piano», aggiungere le seguenti: «pluriennale economico sociale».

25.5

COVIELLO

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dei lavori ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 00,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA